



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo Sant'Antioco

ORDINANZA N° 70/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- VISTO** il D.P.R. 20/03/1956 concernente le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- VISTO** il D.M. in data 13.01.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni intervenute con i Decreti Ministeriali datati 31/03/1981 e 2/02/1982, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** l'articolo 53 del D.P.R. 24.05.1979 n° 886 che detta norme per l'impiego di operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- VISTO** il dispaccio n. 5202554 in data 01/10/1991 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale;
- VISTO** il dispaccio n.13073 in data 11/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo ai sommozzatori in servizio locale;
- RITENUTO** necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Sant'Antioco;
- VISTI** gli Articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 204, 205, 206, 207 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima

ORDINA

Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei (sommozzatori) nelle acque marittime territoriali esterne agli ambiti portuali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 53 del D.P.R. 886/1979 in premessa richiamato – riguardante coloro che operano nell'ambito delle piattaforme per idrocarburi – devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1). non aver raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulle previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto della pensione di vecchiaia;
- 2). avere cittadinanza di un paese appartenente all'Unione Europea;
- 3). avere l'idoneità al servizio certificata dal Medico di porto con le stesse modalità indicate al punto 3) dell'art. 3 del D.M. 13.01.1979 e confermate dallo stesso Ufficiale Sanitario con periodicità annuale;
- 4). essere in possesso del diploma di "perito tecnico addetto ai lavori subacquei" o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al

termine del corso di formazione professionale effettuato secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia (nazionali e regionali discendenti), ovvero aver prestato servizio per almeno 12 mesi nei Corpi Militari o di Polizia dello Stato e nel Corpo dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore.

Per i cittadini di altri paesi comunitari è considerato abilitante all'attività in questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività subacquea professionale, come risulti da apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti di cui al punto 4 nei confronti del personale iscritto nei registri di cui all'articolo 3 del D.M. 13/01/1979 citato in premessa ovvero all'articolo 205 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione in premessa richiamato.

Articolo 2

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando palombari o sommozzatori nelle acque marittime di cui al precedente articolo 1 ha l'obbligo di rispettare, oltre le norme vigenti in materia a quelle concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti prescrizioni: -

1. essere un'impresa legalmente costituita per la specifica attività e, se straniera, riconosciuta idonea allo svolgimento di tali lavori dello Stato dove è costituita;
2. utilizzare per le immersioni operatori subacquei che possiedano i requisiti specificati al precedente articolo 1;
3. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni una unità appoggio abilitata a questo scopo;
4. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, deve essere presente a bordo dell'unità appoggio o in sito, personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa operante, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, entro un'ora, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante ed al quale l'impresa dovrà preventivamente richiedere la disponibilità. In mancanza, l'impresa dovrà mantenere sull'unità appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri, dovranno essere utilizzati impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione collaudati e certificati dai rispettivi organismi affidati.

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri usi.

L'unità appoggio dovrà essere dotata, oltre al quantitativo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo e/o terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un'operatore subacqueo infortunato presso il più vicino centro medico attrezzato;

5. il personale subacqueo dovrà operare sempre sotto la direzione di un responsabile, segnalato all'Autorità Marittima, di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni, non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, dovrà essere presente un secondo operatore subacqueo equipaggiato in modo tale da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza;
6. munire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa per gli infortuni e per i danni a terzi che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni;
7. utilizzare mezzi navali, attrezzature, equipaggiamenti ed apparecchi per le immersioni conformi alle vigenti normative in materia e provvisti della certificazione di collaudo in

regolare corso di validità;

8. verificare che le unità appoggio mostrino il preciso segnale lettera "A" del codice Internazionale dei Segnali ovvero i segnali prescritti dal "regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72/95) reso esecutivo con legge n 1085 del 27 dicembre 1977 e siano munite di un apparato radio v.h.f., anche del tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16;
9. assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati con gli operatori in superficie a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, per comunicare prontamente qualsiasi necessità, utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.

Articolo 3

Per eseguire i lavori ed operazioni subacquee professionali di cui al precedente articolo 2, gli interessati dovranno chiedere e ottenere l'Autorizzazione dall'Autorità Marittima, presentando apposita istanza in bollo ed utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza (allegato 1).

Tale comunicazione formale dovrà essere presentata 48 ore prima a questa autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità per ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e di consentire la pianificazione di eventuali ulteriori adempimenti, chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

A tale comunicazione, dovrà seguire una comunicazione via radio (V.H.F. CH 16) o via telefono alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Sant'Antioco, alcuni minuti prima dell'inizio effettivo delle operazioni, per comunicare l'inizio delle stesse. Il medesimo obbligo di comunicazione permane anche per la fine delle operazioni subacquee giornaliere.

L'autorizzazione ad effettuare le immersioni subacquee di cui al presente articolo non esime gli interessati dal munirsi di ogni altro titolo eventualmente previsto per l'utilizzazione del demanio marittimo da richiedersi alle autorità competenti.

Articolo 4

Le operazioni subacquee non devono essere effettuate con unità appoggio in movimento, ovvero con propulsore in movimento. Le operazioni subacquee sono vietate in ore notturne, salvo casi di necessità ed urgenza che saranno valutati singolarmente dalla Guardia Costiera di Sant'Antioco.

Durante le operazioni subacquee dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro.

Tutte le unità in transito nei pressi dei segnalamenti di cui al punto 8 dell'articolo 2 devono mantenere la distanza minima di sicurezza di 200 metri dalle unità che mostrano i medesimi segnalamenti.

Articolo 5

L'impresa operante dovrà compilare quotidianamente e consegnare alla Sezione Tecnica di Circomare Sant'Antioco (anche via fax/e-mail) il **rapporto giornaliero di intervento (allegato 2)**.

È vietata la effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti diversi da quelli individuati dai precedenti articoli.

Articolo 6

Per l'espletamento della professione di sommozzatore in servizio locale in qualità di personale addetto ai servizi portuali di cui all'art.116 del Codice della Navigazione, si rinvia nello specifico alla disciplina prevista dal D.M. 13.01.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche ed integrazioni nonché alle previsioni di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione in premessa citati.

Articolo 7

Fatto salvo l'obbligo della comunicazione, sono escluse dalla applicazione della presente Ordinanza le operazioni subacquee eseguite da Enti e Comandi Militari, Forze di Polizia, Corpi Armati dello Stato dei Vigili del Fuoco.

Eventuali deroghe potranno essere altresì disposte esclusivamente dalla Autorità Marittima, valutate le circostanze del caso, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per finalità connesse alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento.

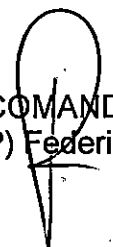
Articolo 8

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, in virtù delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'Albo ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.santantaio.co@guardiacostiera.it di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché opportuna affissione agli Albi dei Comuni rivieraschi e diffusione tramite gli organi di informazione.

Sant'Antioco, 11.10.2012.-

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Federico PUCCI



Marca da bollo
€ 14.62

ALLEGATO 1

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SEZIONE TECNICA
09017 SANT'ANTIOCO

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per l'esecuzione di operazioni subacquee professionali.-

Il Sottoscritto
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società.....
con sede a(.....) in Via/Piazza
telefono (indicare anche il numero di cellulare).....
(allegare un documento di identità in corso di validità del richiedente),

CHIEDE

L'Autorizzazione ad eseguire le seguenti attività professionali con l'impiego di O.T.S.:

1. Committente dei lavori (indicare i dati societari):

.....
.....
.....

2. Descrizione dell'attività (indicare il luogo, il lavoro da eseguire, le attrezzature ed i mezzi da impiegare, le profondità di immersione):

.....
.....
.....

.....
.....
3. Sommozzatori/Palombari impiegati (indicare le generalità, il numero ed il porto di iscrizione, la scadenza della visita medica annuale, la funzione STAND BY):

1).....

2).....

3).....

4).....

4. Data e orario di svolgimento dei lavori:
.....

5. Direttore responsabile delle operazioni (D.S.) (indicare anche n° di telefono cellulare)
.....

6. Medico specializzato in medicina subacquea, referente dell'impresa:
(indicare anche il n° di telefono cellulare)
.....

7. Documento di Sicurezza in data (quando previsto ex art. 38 D.L. 272/99):
.....

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

- a. i mezzi di appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;**
- b. gli operatori tecnici subacquei/palombari impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione e l'impiego;**
- c. gli O.T.S., durante le immersioni, saranno guidati da un responsabile (D.S.) e da un assistente (STAND BY);**
- d. gli O.T.S. sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;**
- e. di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad osservare, nelle varie fasi lavorative, tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;**
- f. di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del Decreto Legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/timone) in accordo con il comando di bordo;**
- g. verranno innalzati i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" in caso di immersioni subacquee;**
- h. gli O.T.S. saranno collegati con gli operatori in superficie a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione;**
- i. di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'Ordinanza n°**

70/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, che disciplina le attività subacquee professionali.

Si allega alla presente:

- N° 01 marca da bollo da € 14.62 da apporre sull'autorizzazione,
- Il Documento di Sicurezza (quando previsto);
- Altro

_____, ____/____/____.

Il richiedente
